

Invalidità civile – Indebita costituzione trattamento pensionistico di natura assistenziale – Ripetibilità – Normativa applicabile.

Tribunale di Bergamo, sez. lavoro - 24.03.2011 n. 231 - D.ssa Troisi - P.E. (Avv. Signorelli) - INPS (Avv. Collerone)

Il sistema giuridico non consente l'estensione di norme, stabilite in materia di indebito per il sistema previdenziale, anche al sistema assistenziale.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c, depositato in cancelleria in data 9.12.2009 e notificato regolarmente alla controparte, P. E. ha svolto nei confronti dell'INPS domanda di accertamento della totale irripetibilità del debito accollatele dall'INPS in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art. 80 comma III della l. 1422/1924. Chiedeva altresì di condannare l'Inps a corrisponderle tutte le somme eventualmente trattenute sui ratei di pensione, con interessi.

Asseriva a tal fine che era titolare di pensione di invalidità civile n. 02654943, finché in data 24.11.97 era stata sottoposta a verifica della permanenza dei requisiti sanitari, con verbale del 28.04.99 era poi stata esclusa dal diritto e finché con lettera del 29.09.2004 l'INPS informava l'assistita che a seguito di ricalcolo era stata accertata la riscossione di un importo superiore (per complessive € 4.263,34) da restituire.

Con comunicazione del 25 maggio 2009 era richiesta la restituzione della somma.

La ricorrente affermava l'applicabilità al suo caso delle disposizioni del R.D. 1422/24 e, nelle note finali, dell'art. 38 comma 7 della legge 448/01.

Orbene, l'art. 38 si riferisce testualmente a “soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS”.

L'art. 80 della legge 1422/1924 prevede egualmente la particolare possibilità di “retentio” per le prestazioni pensionistiche.

Nel caso della pensione di invalidità siamo invece di fronte ad una forma di “assistenza”.

La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana e garantire la funzione di solidarietà verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.

Per l'assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità; e in provvidenze non economiche, quali assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, agevolazioni per l'istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.

Le provvidenze economiche base previste per gli invalidi civili sono:

- l'assegno mensile di assistenza;
- l'indennità mensile di frequenza;
- la pensione di inabilità;
- l'indennità di accompagnamento.

I destinatari sono i cittadini italiani residenti in Italia e, in particolari condizioni, i cittadini comunitari e gli stranieri che rispondono al requisito sanitario socio-economico proprio perché si tratta di una forma di assistenza.

Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili - con esclusione delle indennità di accompagnamento, di comunicazione e dell'indennità speciale ai ciechi parziali non legate a requisiti reddituali - si accerta con riferimento al solo reddito personale del minorato, proprio perché si tratta di una forma di assistenza.

Il sistema nel suo complesso non consente quindi la estensione di norme stabilite per il sistema pensionistico e previdenziale a forme di assistenza che rimangono regolate dai principi della ripetizione dell'indebito e della prescrizione.

La domanda non può perciò essere accolta.

Le spese di lite, tuttavia, devono compensarsi in misura totale, essendo la ricorrente priva di redditi ed avendo l'INPS agito con lentezza, sia pure rispettando la prescrizione.

(Omissis)